



**Condizioni generali di servizio per la fruizione della base dei dati catastali, gestita dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 37, comma 54, del decreto legge 223/2006, convertito in legge 248/2006**

Il comune/ La comunità montana / La provincia/ La regione .....CF/PI:  
..... con sede legale in  
.....,rappresentato/a da  
..... in qualità di  
....., di seguito denominato "Ente"

Premesso:

a) che, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo previgente alla modifica operata dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è stata istituita l'Agenzia del Territorio;

b) che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, l'Agenzia del Territorio, resa esecutiva, ha esercitato tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dallo statuto, prima svolte dal Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze;

c) che l'art. 37, comma 54, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede che *"la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del Territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province ed ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione"*;

d) che con circolare n. 7 del 15 dicembre 2006 del Direttore dell'Agenzia del Territorio sono state regolamentate, in via transitoria, le modalità di fornitura telematica dei dati catastali ai comuni, province e regioni;

Considerato infine che ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.

tutto ciò premesso,

l'Ente, come sopra rappresentato, dichiara di aderire integralmente alle condizioni generali di accesso al servizio telematico per la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia, di cui agli articoli seguenti.

**Art. 1**  
**Oggetto**

L'Ente, per la fruizione dei dati oggetto del presente atto, sostiene esclusivamente i costi di connessione.

Le modalità tecniche di connessione e di trasmissione dei dati sono disciplinate dalla circolare n. 7 del 15 dicembre 2006 del Direttore dell'Agenzia del Territorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**  
**Ambito territoriale**

L'Ente, ai fini del presente atto, indica quale ambito territoriale di propria competenza i comuni di .....

**Art. 3**  
**Modalità di fornitura dei servizi**

L'Ente dichiara di voler disporre delle forniture delle basi dati catastali attraverso:

*i servizi HTML di scarico e carico dati del "Portale per i Comuni", accessibile dal sito dell'Agenzia delle entrate all'indirizzo [www.agenziaterritorio.gov.it](http://www.agenziaterritorio.gov.it) nell'area relativa alle attività già di competenza dell'Agenzia del Territorio;*

*ovvero*

*i servizi di cooperazione applicativa del "Sistema di Interscambio".*

L'eventuale variazione della modalità di fornitura dei servizi dovrà essere richiesta dall'Ente all'Agenzia delle entrate a mezzo raccomandata A/R.

**Art. 4**  
**Livelli di servizio**

I livelli di servizio relativi alla trasmissione dei dati di cui all'art. 1 sono definiti nella "Carta della Qualità" dei Sistemi Telematici dell'Agenzia delle entrate, consultabile sul sito internet dell'Agenzia stessa nell'area relativa alle attività già di competenza dell'Agenzia del Territorio.

**Art. 5**  
**Utilizzazione dei dati forniti**

L'Ente s'impegna ad utilizzare i dati forniti esclusivamente in conformità agli scopi istituzionali per i quali gli stessi sono stati richiesti e nel rispetto della normativa vigente, anche in tema di riutilizzo.

Per l'accesso al servizio di interscambio l'Ente può utilizzare altra pubblica amministrazione in qualità di intermediario strutturale, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, l'Ente non può consentire l'accesso o l'utilizzo diretto o indiretto dei dati catastali da parte di altri soggetti.

**Art. 6**  
**Titolarità delle informazioni**

L'Agenzia ha la piena ed esclusiva competenza a gestire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

**Art. 7**  
**Durata e recesso**

Il servizio è erogato, con le modalità stabilite dalla circolare n. 7 del 15 dicembre 2006, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento direttoriale di cui al comma 7-bis

dell'art. 59 del decreto legislativo 82/2005 e successive modificazioni. L'eventuale richiesta di disabilitazione dovrà esser comunicata dall'Ente tramite raccomandata A/R.

**Art. 8**

***Tutela dei dati personali***

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione delle attività previste dal presente atto, l'Agenzia e l'Ente, in qualità di Titolari autonomi, si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali avranno conoscenza nello svolgimento del servizio, e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

La ricezione dei dati è consentita solo alle persone fisiche designate quali incaricati del trattamento.

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare le misure organizzative, fisiche e logistiche di cui agli artt. 31-36 del decreto legislativo 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.

**Art. 9**

***Foro competente.***

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Ente, direttamente od indirettamente connessa all'esecuzione del servizio, è quello di Roma.

**Art. 10**

***Comunicazioni.***

Tutte le comunicazioni e notifiche all'Agenzia dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata A/R.

Roma, .....

L'Ente

.....

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'Ente, come sopra rappresentato,

dichiara di approvare specificatamente gli artt. 5, 8 e 9.

L'Ente

.....